

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI  
PARTECIPAZIONE  
DEI CITTADINI  
ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

## **CAPO I: - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Finalità e contenuti

Art. 2 - Istituti di partecipazione

## **CAPO II: - REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI**

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Referendum ammessi - data di effettuazione

Art. 5 - Iniziativa referendaria

Art. 6 - Iniziativa del Consiglio comunale

Art. 7 - Iniziativa dei cittadini

## **CAPO III - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

Art. 8 - Norme generali

Art. 9 - Indizione dei referendum

Art. 10 - Chiusura delle operazioni referendarie

## **CAPO IV - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

Art. 11 - Organizzazione

Art. 12 - I certificati elettorali

Art. 13 - L'ufficio di Sezione

Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni

Art. 15 - Determinazione dei risultati del referendum

## **CAPO V - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

Art. 16 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

Art. 17 - Altre forme di propaganda - divieti – limitazioni

## **CAPO VI - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

Art. 18 - Provvedimenti del Consiglio comunale

Art. 19 - Informazione dei cittadini

## **CAPO VII - ISTANZE - PETIZIONI – PROPOSTE**

Art. 20 - Finalità

Art. 21 - Istanze – Petizioni - Proposte

Art. 22 - Titolarità del diritto di presentazione

Art. 23 - Istanze

Art. 24 - Petizioni

Art. 25 - Proposte di atto

Art. 26 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze – petizioni – proposte.

## **CAPO VIII - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE**

Art. 27 - Finalità

Art. 28 - Ricerche e sondaggi

Art. 29 - Promozione dei sondaggi e delle ricerche

Art. 30 - Organizzazione

Art. 31 - Esito della consultazione

Art. 32 - Assemblee

Art. 33 - Consulte

Art. 34 - Democrazia elettronica

## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 35 - Disciplina del procedimento referendario

Art. 36 - Entrata in vigore

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità e contenuti**

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione, previsti dallo statuto comunale intesi a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'Amministrazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di partecipazione.

### **Art. 2 Istituti di partecipazione**

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, è assicurata dai seguenti istituti:
  - a) referendum consultivi;
  - b) istanze, petizioni e proposte;
  - c) consultazioni.

## **CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI**

### **Art. 3 - Finalità**

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dallo statuto comunale e disciplinato dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, deve essere precisata l'utilità sociale che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;

#### **Art. 4 - Referendum ammesso - Data di effettuazione**

1. In ogni anno può essere ammesso, al massimo l'effettuazione di una sola votazione per referendum consultivo, con la possibilità di più quesiti referendari.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentiti i capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, ed è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data. In tal caso la data di indizione della consultazione popolare viene fissata entro 90 giorni rispettivamente dalla data di svolgimento delle nuove elezioni o dal termine delle procedure di altre operazioni di voto.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto e non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo comunale.

#### **Art. 5 - Iniziativa referendaria**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
  - a) per iniziativa dello stesso Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza di tre quarti dei componenti;
  - b) per iniziativa di elettori residenti in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali comunali;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

#### **Art. 6 - Iniziativa del Consiglio comunale**

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza qualificata di tre quarti dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal competente ufficio, il quale correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

### **Art. 7 - Iniziativa degli elettori**

1. Gli elettori che intendono promuovere un referendum consultivo procedono alla costituzione, innanzi ad un notaio, di un Comitato di promotori, composto da almeno 10 elettori ed alla definizione del quesito -o dei quesiti- che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato innanzi ad un notaio designa anche il proprio presidente.

2. Il quesito, consistente in un'unica e sintetica domanda, deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da permettere una risposta affermativa o negativa.

3. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

4. Il Sindaco convoca entro trenta giorni una apposita commissione composta da:

- a) Sindaco o suo delegato;
- b) Capi gruppo consiliari;
- c) Segretario comunale;

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

5. Le adunanze della Commissione sono presiedute dal Sindaco o suo delegato. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.

6. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

7. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto.

8. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Cave - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, o dal Segretario comunale o impiegati comunali all'uopo incaricati. Le autenticazioni effettuate dagli uffici comunali sono esenti da spese.

10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria comunale entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il mancato rispetto dei termini comporta la dichiarazione di improcedibilità della richiesta di referendum. L'ufficio elettorale, entro venti giorni, procede alla verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Il Sindaco o suo delegato provvede a convocare la Commissione per il referendum entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

11. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente sesto comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

12. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

13. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

### **CAPO III**

#### **LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

##### **Art. 8 - Norme generali**

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad 1/3 di quelli iscritti nelle liste elettorali del comune.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967. n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 7 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

### **Art. 9 - Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento ed entro 60 giorni dalle stesse.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco nel rispetto dei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati: a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; b) il giorno e l'orario della votazione; c) le modalità della votazione; d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale; e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

### **Art. 10 - Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la commissione per i referendum, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti.

## **CAPO IV**

### **ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

#### **Art. 11 - Organizzazione**

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dall'Ufficiale Elettorale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. L'ufficio elettorale comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie.

#### **Art. 12 - I certificati elettorali**

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

#### **Art. 13 - L'ufficio di Sezione**

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, l'ufficiale elettorale procede al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. Il Presidente e gli scrutatori vengono sorteggiati dall'Ufficio elettorale comunale tra gli iscritti agli appositi Albi.
4. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
6. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

#### **Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione, previa sigillatura in apposito plico delle schede non votate. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente all'Ufficio elettorale comunale.

### **Art. 15 - Determinazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio per i referendum (ufficio elettorale comunale), composto dai membri dell'ufficio elettorale.

2. L'Ufficio per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 8;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio elettorale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione: a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici; b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio elettorale e della Commissione per i referendum; c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. L'ufficiale elettorale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i due anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, viene assicurata la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio elettorale e della Commissione e si procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, il compenso per le ore di straordinario effettuato nei limiti di quello autorizzato, previo stanziamento della relativa somma.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio e della Commissione per i referendum viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

## **CAPO V LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

### **Art. 16 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione sino alle ore 22.00 del giorno precedente la votazione stessa.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale, secondo le modalità previste dalla Legge per i referendum di carattere nazionale entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici.

6. La domanda di assegnazione degli spazi per la propaganda referendaria dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 34° giorno precedente alla data della consultazione referendaria.

7. E' vietato scambiare gli spazi assegnati così come è vietato affiggere materiale referendario fuori degli spazi assegnati.

8. Le domande possono essere presentate solo ed esclusivamente dai gruppi consiliari e dal Comitato dei promotori. Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma non possono essere accolte

9. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

10. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

#### **Art. 17 - Altre forme di propaganda - Divieti – Limitazioni**

1. Per le altre forme di propaganda previste delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

### **CAPO VI ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

#### **Art. 18 - Provvedimenti del Consiglio comunale**

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum, effettuato sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non provvedere in conformità all'esito favorevole del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti, contenente ampia e soddisfacente motivazione.

5. Il recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria è vincolante per il Consiglio Comunale qualora abbiano espresso parere favorevole alla consultazione almeno la metà più uno dei votanti.

6. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

#### **Art. 19 - Informazione dei cittadini**

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

### **CAPO VII ISTANZE - PETIZIONI – PROPOSTE**

#### **Art. 20 - Finalità**

1. Il Capo VII del presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dal vigente statuto comunale, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune.

#### **Art. 21 - Istanze- Petizioni - Proposte**

1. Gli elettori del Comune singoli possono rivolgere istanze e petizioni adeguatamente motivate dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi della collettività, nonché proporre deliberazioni nuove o la revoca di precedenti deliberazioni.

2. L'istituto della petizione si caratterizza come una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'Ente con la quale si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.

3. L'Istituto della istanza si caratterizza come una formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.

4. L'istituto della proposta rappresenta un atto di impulso con cui proponente si pone come soggetto attivo della pubblica amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.

### **Art. 22 – Titolarietà del diritto di presentazione**

1 I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti come sopra determinati sono i cittadini individuati ai sensi dell'art. 34 dello statuto comunale, fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto stesso.

### **Art. 23 – Istanze**

1. Le istanze possono essere presentate da uno o più cittadini di cui al precedente articolo, sia singolarmente che in forma associata e vanno indirizzate all'amministrazione comunale nella persona del Sindaco.

2. Le istanze presentate in carta libera, sono sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di un'organizzazione, va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima.

3. Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.

4. L'organo competente esamina le istanze e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del comune. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.

5. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante e comunque non oltre quaranta giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile e comunque non oltre quaranta giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le

motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione del Consiglio Comunale.

6. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, le decisioni e ne da comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione.

7. Per l'istanza di competenza degli organi Collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte non può superare comunque i 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

#### **Art. 24 - Petizioni**

1. Le petizioni sono presentate in carta semplice all'amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l'indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.

2. L'organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo deliberante e comunque non oltre quaranta giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.

3. Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile e comunque non oltre quaranta giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa.

4. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne da comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 gg. dall'adozione. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare 120 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

#### **Art. 25 – Proposta di atto**

1. La proposta di atto va presentata all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco in carta libera, per iscritto. La stessa deve comunque riguardare materie di interesse generale e di competenze della Giunta o del Consiglio Comunale. Va redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l'intervento comporta.

2. La proposta deve essere sottoscritta da non meno di duecento elettori del Comune. I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l'indirizzo e la firma autenticata a norma di legge pena l'inammissibilità.

3. La proposta va scritta all'ordine del giorno, entro 40 gg. dal ricevimento, dell'organo deliberante competente debitamente istruita e completa dei pareri di cui all'art.49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

4. I primi tre firmatari della proposta possono essere invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio Comunale, a seconda che la proposta sia di competenza della giunta o del consiglio comunale.

5. Entro 15 gg. dall'esame da parte degli organi competenti, della proposta di atto presentata, viene data comunicazione, dell'esito della stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 120 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

#### **Art. 26 – Modalità di comunicazione in ordine alle istanze – petizioni – proposte.**

1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale.

2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge o nei termini dettati dal regolamento sull'accesso agli atti e/o dal regolamento sul procedimento amministrativo dell'ente.

3. Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate a cura della segreteria per quanto attiene la competenza del Sindaco e della Giunta e del Consiglio; dai responsabili di area per le materie di propria competenza.

4. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consigli su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in forma sintetica.

### **CAPO VIII ISTITUTI DI CONSULTAZIONE**

#### **Art. 27 – Finalità**

1. Il presente capo disciplina le forme di consultazione dei cittadini per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione di servizi, di piani o programmi generali riguardanti i settori dell'Amministrazione comunale.

2. Tali forme rappresentano ulteriori strumenti volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni. Le stesse possono essere attivate sia prima di assumere decisioni sia successivamente all'adozione di provvedimenti.

### **Art. 28 – Ricerche e sondaggi.**

1. Al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, il Consiglio Comunale, per iniziativa propria o su proposta della Giunta, può disporre ricerche o sondaggi di opinione.

2. L'ambito della consultazione e la metodologia sono decise con deliberazione di Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei membri assegnati e nella quale sia assunto il relativo impegno di spesa.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alle classi di età, all'attività effettuata od alle condizioni non lavorative, nell'ambito territoriale nel quale risiedono o ad altro parametro discriminante in relazione alla specifica finalità che la consultazione stessa persegue;

b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, stabilita da società incaricate esperte in materia o di tutti i cittadini compresi in una delle fasce suddette.

### **Art. 29 – Promozione dei sondaggi.**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto a promuovere il sondaggio di opinione su proposta della Giunta o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

### **Art. 30 – Organizzazione.**

1. Al fine di organizzare e sovrintendere a tutte le operazioni relative al sondaggio o alla ricerca il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi per il conferimento di un incarico ad una impresa esperta in materia che assicuri che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. L'impresa definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio, i contenuti essenziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

3. L'impresa sovrintende a tutte le operazioni del sondaggio, promuove e realizza, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali competenti, la tempestiva informazione dei

cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure del sondaggio, mediante manifesti o altre forme di comunicazione.

### **Art.31 – Esito della consultazione.**

1. L'impresa incaricata provvede ad inoltrare al sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una relazione sulle procedure seguite e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni.
2. I risultati della consultazione vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale per le valutazioni e le decisioni conseguenti.
3. I risultati e le eventuali decisioni adottate dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini attraverso idonee forme di pubblicizzazione.

### **Art. 32 – Assemblee**

1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che tocchino in modo specifico gli interessi della popolazione o di parte definita di essa, per iniziativa del Sindaco o di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. L'amministrazione comunale a mezzo di una sua delegazione partecipa all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea.
3. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.
4. Nel provvedimento con il quale si assumono le decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.

### **Art. 33 – Consulte.**

1. In particolari settori che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi o associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia, l'amministrazione comunale può promuovere incontri finalizzati all'acquisizione di proposte e pareri o può procedere alla costituzione, attraverso apposito atto adottato dall'organo competente, di organismi permanenti composti dai rappresentanti degli albi e delle associazioni suddette.

### **Art. 34 – Democrazia elettronica.**

1. Il Sindaco può consultare la popolazione o parte della stessa anche attraverso sistemi informatici rendendone note le caratteristiche e le modalità tecniche con comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

## **CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 35 - Disciplina dei procedimenti**

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

### **Art. 36 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.